

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 17 novembre 2022, n. 178

Autorizzazione allo scarico dell'effluente del depuratore comunale di Montemesola (TA) nel canale "Visciolo" - art. 124 del D.Lgs. 152/2006, LR n. 18/2012 e RR n. 13/2017.

Il giorno 17/11/2022, nella sede della Sezione Risorse Idriche, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 45/47, Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. "Gestione delle infrastrutture Idrico-Fognarie":

il Dirigente della Sezione

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 di adozione della struttura organizzativa regionale "MAIA 2.0 – Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale" che, nell'individuare l'articolazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell'ambito del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
- l'AD n. 16 del 31.03.17 di "Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015". Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
- la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale viene confermato l'incarico di direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti;
- la D.G.R. n. 56 del 31 gennaio 2022 con la quale è stato prorogato l'incarico di direzione dei Servizi della Giunta regionale;

VISTI ALTRESÌ:

- il D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l'Allegato 5 alla parte III del predetto D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Limiti di emissione degli scarichi idrici";
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (nel seguito PRTA) approvato in via definitiva con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 che all'Allegato 14 (Programma delle Misure - Tab. 3.2 – Programmazione interventi settore fognario/depurativo e riuso) ha individuato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, i recapiti finali degli scarichi rivenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, nonché i trattamenti a cui devono essere sottoposti i reflui ed i relativi limiti allo scarico da rispettare;
- l'aggiornamento del PTA 2015-2021 adottato definitivamente con DGR n. 1521 del 07/11/2022 e gli effetti delle disposizioni dell'art. 65 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso;
- gli artt. 75 e 124 del richiamato d.lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;

- la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;
- il RR n. 13/2017 *“Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”* che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989;
- l’attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli scarichi di cui alla parte III del d.lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative: LR 17/2000, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm. ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii, LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019;
- la LR n. 4/2012 ed il RR n. 17/2013 in materia di bonifica integrale, riordino dei consorzi di bonifica e uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia;

PREMESSO CHE:

- la Regione – Sezione Risorse Idriche, con DD n. 119 del 22/05/2015, ha rilasciato, in favore di AQP Spa, l’autorizzazione provvisoria allo scarico dell’impianto di depurazione di che trattasi nel canale “Visciolo”;
- l’AQP, con nota prot. 27851 del 14/03/2016, acquisita in atti al prot. 1502 del 16/03/2016, ha chiesto il rinnovo del titolo autorizzativo, trasmettendo l’attestazione di efficienza funzionale dell’impianto relativa all’anno 2014 e i relativi autocontrolli;
- la Regione, con nota prot. 1955 del 06/04/2016, ha chiesto ad AQP l’ulteriore documentazione prescritta nel titolo autorizzativo rilasciato nel 2015;
- l’AQP, con nota prot. 63397 del 10/06/2016, ha riscontrato le richieste della Regione;
- l’AQP, con note prot. 24873 del 06/03/2018 e prot. 9914 del 04/09/2018, ha trasmesso il piano di gestione con i relativi allegati, ai sensi del RR n. 13/2017;
- la scrivente Sezione, con nota prot. 10253 del 26/08/2021, ha riscontrato la nota di AQP prot. 39681 del 15/06/2021, chiedendo l’attivazione delle necessarie azioni di controllo finalizzate a contrastare le immissioni abusive in fogna nera delle acque meteoriche di dilavamento;
- la scrivente Sezione, con nota prot. 8371 del 25/08/2022, ha convocato un tavolo tecnico per condividere il disciplinare di gestione provvisoria connesso alla realizzazione degli interventi di potenziamento dell’impianto di depurazione; in occasione della riunione svolta in data 07/08/2022, sono state definite le prescrizioni e le modalità operative da attuare durante le fasi critiche indicate nel succitato disciplinare;

ATTESO CHE:

- l’impianto di depurazione sarà oggetto di un intervento di potenziamento e di adeguamento al DM 185/2003 (P1190); nella sua configurazione futura, il depuratore sarà in grado di trattare un carico in ingresso pari a 6.400 AE (dato progettuale) e di affinare all’occorrenza le acque reflue per renderle idonee al riutilizzo in agricoltura;
- nella sua attuale consistenza l’impianto è dimensionato per trattare un carico in ingresso pari a 6.040 AE ed una portata media giornaliera di 1.115 mc, pari a circa 50 mc/h, licenziando un refluo rispettoso dei valori limite di tab. 4 all. V alla parte III del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il processo depurativo è a fanghi attivi con stabilizzazione aerobica dei fanghi e successiva disidratazione meccanica degli stessi;
- l’impianto risulta costituito dalle seguenti stazioni di trattamento:

Linea acque

- grigliatura-misuratore di portata;
- equalizzazione-sollevamento;
- sedimentatore primario-chiariflocculatore di emergenza
- stazione di predenitrificazione;
- stazione di ossidazione – nitrificazione;
- sedimentazione secondaria;
- disinfezione;

- accumulo acque chiarificate;
- filtrazione e debatterizzazione;
- accumulo acque filtrate;

Linea fanghi

- stabilizzazione aerobica fanghi;
- post-ispessimento;
- disidratazione meccanica;
- letti di essiccamento di emergenza;
- il PTA 2015-2021 prevede un COG dell'agglomerato di Montemesola pari a 6.400 AE e una potenzialità del depuratore pari a 6.000 AE (potenzialità massima teorica 6.600 AE); l'impianto dovrà continuare a licenziare un refluo conforme alla tab. 4 all. V alla parte III del TUA e, all'esito dei lavori di adeguamento/potenziamento sarà in grado di rilasciare acque reflue affinate rispettose dei limiti del DM 185/2003 e del RR n. 8/2012;
- lo scarico del depuratore avviene nel corso d'acqua denominato canale "Visciolo", affluente del canale d'Aiedda di competenza del Consorzio Stornara e Tara;
- il canale "Visciolo" è stato oggetto di un intervento di sistemazione idraulica realizzato dal Consorzio di Bonifica di Stornara e Tara;
- in base ai dati di esercizio del depuratore in esame, forniti dal gestore e relativi all'anno 2021, emerge che gli AE serviti siano stati pari a 5.375 con un volume annuo trattato di 247.835 mc (679 mc/giorno ~ 28 mc/ora);
- dai dati del monitoraggio della qualità dello scarico effettuato da Arpa Puglia nel 2021 e nel primo semestre del 2022, si è rilevato un sostanziale rispetto dei valori limite allo scarico;

VISTO INOLTRE CHE:

- con l'art. 22 della LR n. 18/2012, la Regione ha avocato a sé la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico relative ai depuratori del Servizio Idrico Integrato a servizio degli agglomerati di cui al Piano di Tutela delle acque;
- a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali avviato con L 56/2014, la Regione Puglia ha altresì adottato le LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., n. 37/2015 e ss. mm. ii. e n. 9/2016, con la conseguente riallocazione in capo alla Sezione di Vigilanza Ambientale regionale delle competenze in materia di vigilanza e controllo derivanti dalle funzioni non fondamentali delle Province, ivi inclusi gli scarichi dei depuratori comunali che, per effetto delle succitate disposizioni normative, sono stati espunti dal novero di quelli "di interesse provinciale", così come indicati all'art. 28 della LR n. 17/2000;
- la piena operatività della Sezione di Vigilanza Ambientale regionale è stata comunque conseguita soltanto con l'entrata in vigore del RR n. 21 del 2019, pubblicato sul BURP n. 126 del 04/11/2019;
- per le finalità connesse al presente atto, la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione è identificabile come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli agglomerati urbani di cui al PTA;
- Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2016, è il soggetto preposto all'esecuzione degli accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite dall'all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e dall'allegato 1 della precitata DGR 1116/2006;
- le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;
- La LR n. 17/2000, agli art. 25 e 26, ha definito i compiti delle Province e dei Comuni in materia di risorse idriche e difesa del suolo; tali competenze sono state ulteriormente confermate con DPGR n. 178 del 2010 (BURP n. 42 del 04/03/2010); successivamente, il RR n. 13/2017, richiamando il quadro delle competenze già definito dalle norme pocanzi richiamate, ha introdotto, all'art. 10, particolari disposizioni per la gestione degli oneri manutentivi e di vigilanza e controllo dei corpi idrici naturali extra-consortili interessati dallo scarico dei depuratori comunali;

- la LR n. 4/2012 ed il RR n. 17/2013 hanno disciplinato l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia, stabilendo i relativi oneri contributivi a copertura anche dei costi di manutenzione delle opere consortili;

RILEVATO CHE sulla base del quadro istruttorio acquisito nell'ambito del procedimento *de quo* e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all'adozione del presente provvedimento;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal D.Lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi del d.lgs. n. 118/11)

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Dichiarazioni e/o attestazioni:

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Responsabile della P.O.

"Gestione delle infrastrutture idrico fognarie"

Dott. Pierelli Emiliano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE IDRICHE

sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. "Gestione delle infrastrutture idrico fognarie", ritenuto di dover provvedere in merito con l'adozione della presente decisione finale, vertendosi quale materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione politica, ex art. 4 della L.R. 7/97, bensì in quella di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), della richiamata L.R. 7/77 attribuita alla funzione dirigenziale,

DETERMINA

- 1. di considerare** la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di autorizzare**, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 22 della LR 18/2012, l'AQP Spa, in qualità di Gestore del SII, allo scarico dell'effluente del depuratore a servizio dell'agglomerato di Montemesola nel Canale "Visciolo", nel punto di scarico avente le seguenti coordinate metriche nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N, 698.759,46 E e 4.492.975,68 N (17°20'52,12"E, 40°33'49,36"N - sistema WGS84);

3. di stabilire che:

- a. l'autorizzazione allo scarico avrà validità di **4 (quattro) anni** decorrenti dalla data della sua notifica agli interessati; almeno 1 anno prima della scadenza, l'AQP Spa, dovrà inoltrare alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, l'istanza di rinnovo del titolo autorizzativo, allegando la documentazione necessaria alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite e quella attestante il corretto funzionamento dell'impianto; lo scarico, ai sensi del comma 8 dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e ss. mm. ii., potrà essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle richiamate prescrizioni fino all'adozione del nuovo provvedimento ed a condizione che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata;
- b. entro 30 giorni dalla notifica del presente atto l'AQP dovrà:
 - attestare l'installazione e la piena funzionalità degli auto-campionatori e dei misuratori di portata in ingresso ed in uscita dall'impianto;
 - attestare la presenza dei cartelli riportanti i rischi igienici ed i divieti nelle fasce di rispetto di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017, già posizionati nel passato;
- c. entro 180 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, l'AQP dovrà redigere e trasmettere, alla Regione ed ARPA, il Piano di Monitoraggio con le modalità riportate all'allegato C6 – Gestione degli scarichi del RR n.13/2017;

4. di disporre quanto segue con riferimento alla gestione provvisoria connessa alla realizzazione del progetto di potenziamento P1190 (come da intese del tavolo tecnico del 07/09/2022):

- 4.1. l'avvio delle lavorazioni ritenute ad impatto trascurabile (macrofasi 2 e 3, Fasi da 1.3 a 1.6) durante le quali si prevede un decadimento delle performance depurative, dovranno essere comunicate formalmente dal RUP e dal responsabile AED con un preavviso di almeno 15 giorni, in modo tale da consentire il miglior coordinamento possibile con le attività di autocontrollo del gestore e quelle di controllo e monitoraggio condotte da Arpa Puglia;
- 4.2. limitatamente ai suddetti periodi critici i valori limite allo scarico da garantire saranno i seguenti:
 - a) per i parametri SST, BOD5, COD, i valori limite di tab. 1 all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006;
 - b) per i parametri P.TOT e N.TOT dovranno essere garantite percentuali di abbattimento (ingresso/uscita) non inferiore al 80%;
 - c) nei periodi critici di cui sopra, il parametro "E. Coli" dovrà essere monitorato al fine di tenere sotto controllo la carica microbica; il gestore dovrà adottare i sistemi di debatterizzazione che riterrà opportuni al fine di consentire di mantenere la concentrazione di E. Coli ad un livello non superiore a 5.000 UFC/100 ml; il contestuale monitoraggio di Arpa Puglia del parametro E. Coli avrà solo una finalità conoscitiva, vale a dire di verifica del contenimento della carica microbica e non fiscale/sanzionatoria, al fine di contribuire ad orientare la necessità di ulteriori interventi di disinfezione o calibrazione del processo di trattamento dei reflui;
- 4.3. durante i periodi critici preventivamente comunicati da AQP, l'Arpa Puglia, lasciando inalterata la programmazione del numero di controlli annuali, dovrà monitorare i valori limite allo scarico secondo quanto indicato ai punti 4.2 a) e 4.2 c);
- 4.4. durante i periodi critici l'AQP dovrà monitorare l'andamento del processo depurativo effettuando gli autocontrolli secondo quanto previsto ai punti 4.2 a), b) e c);
- 4.5. nei periodi critici di cui sopra l'AQP dovrà effettuare sul corpo idrico recettore il monitoraggio del seguente set minimo di parametri: PH, temperatura, Azoto Totale (come N), Fosforo Totale (come P), Ossigeno disciolto %, TOC, Batteri coliformi a 37°C, Streptococchi fecali, Escherichia coli, Test di tossicità;

- 4.6. durante le fasi indicate come critiche nel disciplinare di gestione provvisoria, l'AQP dovrà effettuare gli autocontrolli di cui ai punti 4.2 e 4.5 con cadenza quindicinale;
- 4.7. con la prima comunicazione di avvio delle fasi critiche, AQP dovrà trasmettere le coordinate dei punti di monitoraggio del corpo recettore;
- 4.8. dovranno essere adottate soluzioni organizzative del cantiere e gestionali dell'impianto finalizzate a minimizzare la durata delle fasi ritenute critiche e gli effetti negativi sul processo depurativo; l'eventuale prolungamento delle fasi critiche dovrà essere comunicato dal RUP con l'indicazione delle relative motivazioni;
- 5. di impegnare l'AQP, al rispetto delle seguenti prescrizioni, da applicarsi alla gestione ordinaria, ovvero al di fuori delle fasi critiche di cui al sub 4):**
- a. garantire il licenziamento di un effluente depurato rispettoso dei limiti di emissione di cui alla Tab.4 dell'allegato 5 alla Parte III del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, con assenza delle sostanze indicate al punto 2.1 dello stesso allegato e con un limite massimo di *E. Coli* pari a 2.500 UFC/100 ml;
- b. nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo, dovrà tenere in debita considerazione i valori limite allo scarico di cui al precedente punto **5a**, potendo individuare, in ragione della natura dei processi produttivi sottesi allo scarico, valori limite non meno restrittivi di quelli di tab. 3, o finanche di tab. 4 per tutti quei parametri che il presidio depurativo in esame non è in grado di trattare; resta comunque ferma la necessità di garantire l'assenza allo scarico del depuratore delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato V alla parte III del d.lgs. 152/2006;
- c. ai sensi della DGR 1116/2006 e dell'allegato V alla parte III del TUA, in ragione della potenzialità massima del depuratore, dovrà effettuare un numero **minimo** di autocontrolli sull'effluente depurato almeno pari a 12 all'anno per i parametri di tab. 1; di questi, minimo 8 dovranno essere effettuati considerando i parametri ed i relativi valori limite di tab. 4 (E. Coli max 2.500 ufc/100 ml); lo stesso numero **minimo** di autocontrolli dovrà essere effettuato sulle acque in ingresso al depuratore;
- d. in attesa della piena operatività del Piano di Monitoraggio di cui al punto C6 dell'allegato C al RR n. 13/2017, dovrà effettuare un monitoraggio delle acque del corpo idrico recettore, a monte ed a valle del punto di scarico, prevedendo una frequenza semestrale delle misure e considerando il seguente set minimo di parametri: **PH, temperatura, Azoto Totale (come N), Fosforo Totale (come P), Ossigeno disciolto %, TOC, Batteri coliformi a 37°C, Streptococchi fecali, Escherichia coli, Test di tossicità; unitamente ai predetti controlli il gestore dovrà predisporre un apposito report fotografico dello stato dei luoghi; il gestore dovrà indicare le coordinate dei punti di monitoraggio a monte ed a valle dello scarico entro i termini di cui al punto 4a)**; il monitoraggio del corpo recettore potrà essere modificato e/o integrato secondo le indicazioni che Arpa Puglia eventualmente fornirà nell'ambito del processo di validazione del Piano di Monitoraggio ai sensi del RR n. 13/2017;
- e. qualora gli interventi progettuali di adeguamento/potenziamento impianto siano completati in vigenza del presente atto, il RUP dovrà trasmettere il certificato di ultimazione lavori e, ove disponibile, il collaudo tecnico-amministrativo delle opere realizzate;
- f. con l'entrata in esercizio della nuova configurazione impiantistica, l'AQP dovrà trasmettere l'aggiornamento della scheda di impianto e l'aggiornamento del piano di gestione;
- g. con cadenza annuale dovrà trasmettere:
- i dati del monitoraggio sull'affluente, effluente e corpo idrico recettore (5c e 5d); qualora, però si rilevino superamenti dei valori limite negli autocontrolli **sull'effluente**, questi dovranno essere prontamente trasmessi, **unitamente ad una relazione che ne descriva le possibili cause e indichi le misure gestionali intraprese per la risoluzione delle problematiche occorse;**
 - l'attestazione di efficienza funzionale dell'impianto rilasciata sulla base dell'andamento complessivo

del processo depurativo e dei risultati analitici dei suddetti autocontrolli;

- l'attestazione di efficienza funzionale della condotta emissaria e del recapito finale;
 - le schede riassuntive dei dati di esercizio mensili, nel format allegato al disciplinare di gestione ordinaria, firmate e vidimate dal Responsabile Tecnico dell'impianto;
- h. qualora ricorra all'attivazione dei disciplinari di emergenza e di gestione speciale, dovrà osservare gli obblighi di comunicazione ivi previsti, in conformità alle disposizioni del RR n. 13/2017; il Gestore dovrà chiaramente aggiungere nell'elenco dei destinatari la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione;
- i. dovrà inoltre segnalare alle autorità competenti ogni possibile problematica che possa condizionare la qualità dello scarico; rientrano tra tali forme di segnalazione certamente le comunicazioni di arrivo, all'impianto di depurazione, di scarichi anomali sia di tipo quantitativo che qualitativo che dovranno essere portate a conoscenza delle predette autorità competenti, al fine di attivare le idonee forme di controllo del territorio e della rete fognaria;
- j. dovrà altresì comunicare alla Sezione Risorse Idriche e alla Sezione di Vigilanza ambientale della Regione Puglia, ad Arpa Puglia, agli ulteriori soggetti deputati al controllo (Provincia e Comune) ogni mutamento che, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, dovesse verificarsi nei valori di portata dei reflui al recapito finale, nel processo depurativo e sulle attrezzature;

6. di stabilire che AQP rispetti le seguenti ed ulteriori prescrizioni relative alla gestione ordinaria dell'impianto di depurazione:

- a. dovranno essere attivate e rese pienamente funzionanti tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei reflui, così come tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei fanghi di supero prodotti presso l'impianto stesso, assicurando una idonea manutenzione degli stessi al fine di garantire un efficiente funzionamento, così come previsto nel Piano di manutenzione dell'impianto;
- b. dovranno essere adottate le misure necessarie e gli accorgimenti tecnici che prevengano, lì dove tecnicamente possibile, l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento eventualmente causato dal malfunzionamento dell'impianto, la diffusione di cattivi odori ed aerosol, proliferazione di insetti e larve sia nell'area del depuratore che nell'area del recapito finale, come previsto nel Disciplinare della Gestione di Emergenza per ogni eventuale fuori servizio dell'impianto e nei piani di disinfestazione dell'area del depuratore e del punto di scarico del recapito finale;
- c. i fanghi prodotti dal depuratore dovranno essere smaltiti o riutilizzati secondo le norme vigenti ed in particolare in conformità alle modalità previste nella Parte IV del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, ovvero nel D.lgs. n. 99/92 e dalla LR n. 29/95;
- d. il gestore dovrà utilizzare l'impianto per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura dinamica, fatto salvo il ricorso alla facoltà offerta dal comma 3 (solo lettera c) dell'art. 110 del d.lgs. 152/2006, **applicabile alla sola gestione ordinaria**, qualora siano positivamente verificati tutti i presupposti indicati nel medesimo articolo, siano adottate le conseguenti misure gestionali e non venga pregiudicato il rispetto dei valori limite allo scarico, il riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi di depurazione, nonché la qualità del corpo recettore;
- e. dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza *ex lege* previste contro i rischi igienico-sanitari connessi alla gestione del presidio depurativo e allo scarico del relativo effluente;
- f. lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali, senza produrre alterazioni significative dello stato qualitativo del recettore finale;

7. di impegnare Arpa Puglia:

- a. sulla base delle disposizioni di cui all'allegato V alla parte III del d.lgs. 152/2006, della DGR 1116/2006 e

del RR n. 13/2017, ad eseguire 12 accertamenti analitici all'anno sull'effluente depurato per i parametri di tab. 1; di questi, minimo 4 dovranno essere effettuati considerando i parametri ed i relativi valori limite di tab. 4 (E. Coli max 2.500 ufc/100 ml); **durante la gestione provvisoria, nelle sole fasi critiche comunicate formalmente dal gestore, dovranno essere condotti i rilevamenti analitici secondo quanto indicato ai sub 4.2 a) e 4.2 c), mantenendo inalterata la frequenza annuale di campionamento;**

- b. con l'entrata in esercizio della nuova configurazione impiantistica, qualora vi siano le condizioni per procedere alla riduzione del numero di campionamenti, se ne dovranno comunque effettuare 4 all'anno considerando i parametri ed i relativi valori limite di tab. 4 (E. Coli max 2.500 ufc/100 ml);
- c. a trasmettere tempestivamente alla Scrivente Sezione gli esiti degli accertamenti analitici (comprensivi del verbale di campionamento) che abbiano evidenziato superamenti dei valori limite, al fine di consentire l'eventuale attivazione delle procedure di cui all'art. 130 del D.lgs. 152/2006;
- d. a trasmettere con le modalità e la cadenza trimestrale attualmente adottata il riepilogo degli accertamenti analitici condotti su base provinciale, ivi compresi quelli relativi al depuratore in esame;

8. di impegnare l'Autorità Idrica Pugliese a monitorare le attività connesse con la gestione del presidio depurativo di che trattasi, anche attraverso l'approvazione del programma di manutenzione, di cui al RR n. 13/2017, proposto da Aqp, che dovrà sempre contemperare l'esigenza di effettuare interventi manutentivi sull'impianto con quella di tutela del corpo recettore, soprattutto per quelle manutenzioni che prevedano l'attivazione delle gestioni speciali o provvisorie; il predetto programma di manutenzione dovrà essere trasmesso alla scrivente Sezione, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia e agli ulteriori soggetti deputati al controllo;

9. di impegnare altresì il Consorzio di Stornara e Tara a garantire gli appropriati interventi di manutenzione del tratto di canale a valle del punto di scarico, al fine di consentire il corretto inlveamento delle portate effluenti e nelle more del perfezionamento delle procedure di cui al RR n. 13/2017;

10. di impegnare il Comune di Montemesola, la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione e la Provincia, ciascuno per quanto di propria competenza, a supportare l'AQP nei controlli sulle reti fognarie, soprattutto a seguito delle segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all'impianto di depurazione;

11. di impegnare specificatamente il Comune di Montemesola ad assicurare il controllo del proprio territorio con riguardo alle disposizioni e ai divieti contenuti nel R.R. n. 26 del 09/12/2013, nel regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni (L.R. n.36 del 20/07/94, DGR n.3819 del 06/10/84) e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in merito al divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento;

12. di impegnare la Provincia di Taranto a verificare l'esistenza di concessioni all'emungimento di acque sotterranee e/o di autorizzazioni alle derivazioni di acque superficiali ancora attive, ricadenti nelle fasce di rispetto dal punto di scarico di cui all'art. 9 comma 1 del RR n. 13/2017, e, qualora esistenti, a revocarle tempestivamente per effetto dei divieti di cui al citato articolo;

13. di impegnare la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione a disporre controlli periodici presso l'impianto al fine di verificare il rispetto da parte del gestore delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e la corretta gestione dell'impianto, come risultante anche dalla verifica dei registri, delle schede tecniche e del giornale di impianto sopra indicati; gli esiti di tali verifiche dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche per gli adempimenti di propria competenza;

14. di stabilire che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l'adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all'art. 130 del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l'applicazione delle

norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte dei soggetti competenti;

15. di dare atto che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;

16. di precisare che il presente provvedimento non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;

17. di dare altresì atto che la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;

18. di disporre la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Taranto, al Comune di Montemesola, al Consorzio di Bonifica Stornara e Tara;

19. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il presente atto, composto da n. 10 fasciate viene redatto in un unico originale, interamente in formato digitale, ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii.

Il presente provvedimento, sarà:

- a) conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- b) inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture e all'Assessore alle Risorse Idriche;
- c) inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma informatica regionale;
- d) inviato in formato digitale all'Aqp S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Taranto, al Comune di Montemesola, al Consorzio di Bonifica Stornara e Tara;
- e) pubblicato all'albo pretorio della Regione Puglia per il tempo prescritto dalla normativa vigente;
- f) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche

Ing. Andrea Zotti